



# CITTÀ DI CANELLI

Provincia di Asti

---

---

## Verbale del Collegio dei Revisori n. 16/2019

**OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale numero 203/2019 – RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2021/2022 – REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**

**Il Collegio dei Revisori di codesto spettabile Comune, esaminata la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere in oggetto:**

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente.

Preso atto che la scrivente Amministrazione presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/165 inferiore al parametro fissato dal D. M. Ministero Interno 10/04/2017 per gli enti con popolazione tra i 10.000 e i 19.999 abitanti (1/158)

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare

annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 2.738.413,43

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Vista la deliberazione numero 109 del 06/09/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 – Revisione della struttura organizzativa dell'Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale"

Vista la deliberazione numero 23 del 25/02/2019 avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale - Approvazione aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 – Revisione della struttura organizzativa dell'Ente"

Vista la deliberazione del 25/07/2019 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 a seguito del D. L. 4/2019, convertito nella L. 26/2019 – Revisione della struttura organizzativa dell'ente"

Vista la deliberazione numero 107 del 06/09/2018 avente ad oggetto "Ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico dell'Ente";

Vista la deliberazione numero 108 del 06/09/2018 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale delle azioni positive anni 2019/2021 - ai sensi dell'art. 48 del D.LGS 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

Visto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Documento Unico di Programmazione economica anni 2019-2021;

Preso atto che il D.L. n. 4/2019 prevede l'anticipo, per il triennio 2019/2021, allo stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali.

Rilevato che la disposizione chiarisce che l'effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell'anno.

Rilevato che, ex art. 72, comma 11 del D. L. 112/2008 (convertito con modifiche dalla legge 133/2008), così come modificato del D. L. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge 114/2014), nel corso dell'anno 2020 il Comune di Canelli potrà applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di tre dipendenti che raggiungeranno il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.

Preso atto che i margini assunzionali riferiti agli anni 2020-2022 ammontano complessivamente a €. 108.586,88 e che la spesa del personale in servizio è pari a € 2.681.450,29, ivi comprese le assunzioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali pari ad €. 15.634,56 relative agli anni 2015/2019, pari a € 92.952,32 per l'anno 2020

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento: n. 1 istruttore direttivo D da destinare come PO del Settore 5, numero 1 vigile urbano categoria C;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05/04/2018 di "Rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente e ridefinizione dei Settori comunali";

Richiamato altresì il C.C.N.L. Vigente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**in merito alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale - approvazione aggiornamento del piano triennale dei fabbisogno di personale 2020/2021/2022 – revisione della struttura organizzativa dell'ente**

**Il Collegio dei Revisori**